

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) – C.F: 84002990632 - Avviso di Modifica ed integrazione degli articoli 3, 4° comma lettera e), 4, 5° comma e 29, 1° comma dello Statuto Comunale (Deliberazione C. C. N. 157/2013).

CON DELIBERAZIONE DI QUESTO CONSIGLIO COMUNALE N. 157 DEL 30/07/2013, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 07/08/2013 AL 06/09/2013, ESECUTIVA A NORMA DI LEGGE, SONO STATI MODIFICATI ED INTEGRATI GLI **ARTICOLI 3, 4° COMMA LETTERA E), 4, 5° COMMA E 29, 1° COMMA DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE**. A SEGUITO DELLE CITATE MODIFICHE IL TENORE LETTERALE DEGLI ARTICOLI IN PAROLA E' IL SEGUENTE :

Art. 3 - Principi e Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri di promozione, di tutela, di organizzazione. perseguendo i fini istituzionali fissati dall'Ordinamento e dal presente Statuto, alla luce dei seguenti principi democratici di bene comune:

- giustizia. equità, solidarietà, efficienza, trasparenza e valorizzazione e promozione della dignità e libertà della persona umana.

2. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di S. Giuseppe Vesuviano ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

4. In particolare, il Comune ispira la sua azione a i seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero. tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità. A tal fine, ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1999 e dell'art.6, comma 3, del d. lgs, n. 267/2000, è garantita la presenza negli Organismi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, la presenza di entrambi i sessi;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del Commercio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

5. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

6. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale dell'Ente, a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostegno alla realtà della cooperazione che per seguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate, svantaggiate ed anziane;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 4 - Statuto comunale

- 1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi amministrativi e dei funzionari direttivi o responsabili degli Uffici e Servizi.
- 2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.
- 3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione e sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità stabilite dalla Legge, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
- 4. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
- 5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio ed è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 29 - Composizione della Giunta

- 1. La Giunta del Comune di S. Giuseppe Vesuviano è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dalla legge. Nella composizione della Giunta Municipale è garantita la presenza di entrambi i sessi.
- 2. Gli Assessori, se scelti tra i Consiglieri eletti, all'atto dell'accettazione cessano dalla carica di Consigliere ed al loro posto subentra il prossimo dei non eletti.
- 3. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco, né chi abbia ricoperto la carica di Assessore consecutivamente nei due precedenti mandati amministrativi.
- 5. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi esterni ed interni all'Ente, se non nei casi in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
- 6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
- 7. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
- 8. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PER LA RIMANENTE PARTE LO STATUTO COMUNALE RIMANE INVARIATO.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE - VICARIO
(avv. Pasquale Boccia)